



## **Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori**

<b>SENATO ACCADEMICO</b>	18.11.2015; 23.01.2019; 16.07.2021; 22.09.2021
<b>CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE</b>	27.11.2015; 31.01.2019; 25.09.2021; 30.09.2021
<b>CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</b>	
<b>DECRETO RETTORALE</b>	1226/2015 dd. 23.12.2015; 166/2019 dd.4.04.2019; 953/2021 dd. 1.10.2021
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Ufficio Carriere del personale docente

Ultimo aggiornamento 1° ottobre 2021 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

### **Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento definisce i compiti didattici istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Trieste e ne disciplina l'attribuzione, nonché le modalità funzionali all'autocertificazione e alla verifica dell'effettivo svolgimento, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 7 e dell'articolo 24 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

- a) Ateneo: l'Università degli Studi di Trieste;
- b) Dipartimento: uno dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Trieste;
- c) Professori: i Professori di I e II fascia;
- d) Ricercatori di ruolo: i Ricercatori di cui agli artt. 1 e 32 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- e) Ricercatori a tempo determinato: i titolari di contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. a) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo a); i titolari di contratto di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) l. n. 240 del 2010 (Ricercatori di tipo b);
- f) Ricercatori: i soggetti di cui alle lettere d) ed e);
- g) Programmi formativi: i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, i corsi di dottorato, i corsi di specializzazione, i master universitari di I e II livello, i corsi di perfezionamento e di alta formazione, i percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, i corsi propedeutici o di recupero, nonché le altre iniziative formative, che prevedano attività didattiche organizzate direttamente dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei discenti, oppure svolte nell'ambito di apposite convenzioni o accordi che prevedano il conseguimento di un titolo congiunto, accreditato nell'ambito dell'offerta formativa o promosso dall'Ateneo e che siano appositamente approvate dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione ai fini della definizione dei compiti istituzionali dei docenti coinvolti;

- h) Attività didattica frontale: l'attività didattica articolata in insegnamenti o moduli, erogata all'interno dei Programmi formativi di cui alla lettera g) e assegnata dai Dipartimenti a ciascun professore o ricercatore nell'ambito della programmazione didattica; comprende lezioni frontali e attività laboratoriali quali esercitazioni, attività tecnico-pratiche, attività esterne ed escursioni a scopo didattico, conteggiate tenendo conto anche delle eventuali ripetizioni, che devono essere approvate dai Dipartimenti ai fini dell'affidamento dei compiti didattici secondo criteri logistici (quali capienza dei laboratori, disponibilità della strumentazione e numerosità degli studenti); ove svolta all'interno di corsi di I, II e III livello corrisponde a crediti formativi universitari (CFU) in base al numero delle ore ad essi assegnati secondo i relativi Regolamenti didattici (didattica frontale curricolare) e per ogni insegnamento o modulo deve corrispondere ad un quantitativo definito di ore affidate; negli altri casi previsti dai Programmi formativi di cui alla lettera g) deve corrispondere comunque ad attività di insegnamento quantificata in ore (didattica extra-curricolare); può essere svolta, in ogni caso secondo le indicazioni vigenti dell'Ateneo, totalmente o parzialmente in relazione al singolo insegnamento o modulo, a distanza in modalità sincrona o asincrona e comprendere attività di *e-learning* purché corrispondenti all'erogazione di CFU in linea con i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
- i) Attività didattica integrativa: l'attività didattica svolta per integrazione, supporto o affiancamento alla didattica frontale curricolare, non corrispondente all'erogazione di crediti formativi; è costituita da attività quali esercitazioni, tutorato di tipo didattico, seminari o altre attività laboratoriali; può essere anche svolta, ad integrazione delle attività didattiche curricolari di un dato insegnamento, dallo stesso docente cui tale insegnamento sia stato affidato; vi sono comprese anche le attività di assistenza allo svolgimento di attività laboratoriali nell'ambito della didattica curricolare tenuta da altro docente; può essere svolta in modalità di *e-learning* mediante l'utilizzo di piattaforme dedicate (ad es. tutorato di tipo didattico a distanza, didattica telematica interattiva);
- j) Servizi agli studenti: le attività di ricevimento studenti, di supervisione nella preparazione delle prove finali dei corsi di I, II e III livello, di supporto a *stage* e tirocini, di partecipazione a commissioni per il conferimento del titolo finale, per l'ammissione o altre valutazioni della carriera degli studenti, di orientamento e tutorato in itinere; a queste attività si aggiungono quelle di verifica dell'apprendimento previste per gli insegnamenti o moduli di didattica curricolare affidati e per quelle di cui si è nominati commissari.

### **Articolo 3 - Definizione del compito didattico istituzionale e sua attribuzione**

1. Per i professori e i ricercatori a tempo determinato di tipo a) e di tipo b), il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica frontale, l'attività didattica integrativa, i servizi agli studenti.
2. Per i ricercatori di ruolo il compito didattico istituzionale comprende l'attività didattica integrativa e i servizi agli studenti.
3. Ogni professore e ricercatore è tenuto a assolvere in prima persona il compito didattico istituzionale attribuitogli.
4. L'attribuzione del compito didattico istituzionale di ciascun professore e ricercatore è di competenza del Dipartimento di appartenenza.

### **Articolo 4 - Compito didattico istituzionale dei professori**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei professori, per ciascun anno accademico, corrisponde a:
  - a) non meno di 350 ore complessive per i professori in regime di tempo pieno, di cui almeno 120 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; entrambi questi limiti di ore (90 e 120) potranno essere ridotti in una misura massima del 10%, su delibera

motivata del Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui non vi siano coperture retribuite sul medesimo settore in riferimento a quanto previsto dalla normativa di Ateneo.

- b) non meno di 250 ore complessive per i professori in regime di tempo definito, di cui almeno 80 ore di attività didattica frontale e, di queste, almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; entrambi questi limiti di ore (60 e 80) potranno essere ridotti in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui non vi siano coperture retribuite sul medesimo settore in riferimento a quanto previsto dalla normativa di Ateneo.
2. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai professori dai Dipartimenti di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all'offerta formativa di ateneo, quali la presenza di insegnamenti o moduli del Settore Scientifico Disciplinare del docente non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo oppure l'affidamento di insegnamenti o moduli per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell'anno accademico di riferimento, potrà assegnare, in assenza di richieste di copertura da parte di altri Dipartimenti, un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l'affidamento di una tipologia di insegnamenti o moduli diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.
3. Alle ore svolte dai professori a tempo pieno che eccedono le 120 ore, comunque affidate con il consenso dell'interessato, si applicherà una premialità come da regolamenti di Ateneo e in base al budget annuale disponibile, purché tali ore eccedenti siano corrispondenti ad attività didattica frontale svolta nei corsi di I e II livello e sia fatta salva la possibilità di conteggiare ore svolte in corsi diversi dal I e II livello per il raggiungimento del limite delle 120 ore nei limiti di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Per le ore eccedenti le 120 (nel caso dei professori a tempo pieno e in forma alternativa a quanto previsto al comma precedente) o 80 (nel caso dei professori a tempo definito) ore, svolte nell'ambito dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio piano finanziario ovvero nell'ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell'Art. 2, potrà essere riconosciuto un compenso a valere sui relativi fondi disponibili nel rispetto della normativa di Ateneo.

#### **Articolo 5 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a) e di tipo b)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo a), per ciascun anno accademico, è pari a:
  - a) 350 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d'impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 45 e un massimo di 90 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore, almeno 45 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 45 ore e quello superiore delle 90 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
  - b) 200 ore annue per i ricercatori di tipo a) in regime d'impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 30 e un massimo di 60 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore almeno 30 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello; il limite inferiore delle 30 ore e quello superiore delle 60 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di tipo b), per ciascun anno accademico, è pari a:
  - a) 350 ore annue per i ricercatori di tipo b) in regime d'impegno a tempo pieno, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 90 ore annue e un massimo di 120 ore annue dedicato

all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore: almeno 90 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; il limite inferiore delle 90 ore e quello superiore delle 120 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.

- b) 200 ore annue per i ricercatori di tipo b in regime d'impegno a tempo definito, di cui un monte ore compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 80 ore annue dedicato all'attività didattica frontale. Nell'ambito di detto monte ore, almeno 60 ore relative ad attività didattica frontale in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta; il limite inferiore delle 60 ore e quello superiore delle 80 ore potranno essere rispettivamente ridotto o aumentato in una misura massima del 10% su delibera motivata del Consiglio di Dipartimento.
3. Gli insegnamenti nei corsi di I o II livello sono assegnati ai ricercatori a tempo determinato dai Dipartimenti di afferenza, tenendo conto dei vincoli relativi alla programmazione dell'offerta formativa. Il Consiglio di Dipartimento, per motivazioni comunque legate all'offerta formativa di ateneo, quali la presenza di insegnamenti o moduli del Settore Scientifico Disciplinare del ricercatore non sufficiente a completare il compito didattico per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo oppure l'affidamento di insegnamenti o moduli per le tipologie previste al comma 1 del presente articolo inseriti nella programmazione didattica non attivabili nell'anno accademico di riferimento, potrà in assenza di richieste di copertura da parte di altri Dipartimenti, assegnare un compito didattico che consenta di completare il monte-ore mediante l'affidamento di una tipologia di insegnamenti o moduli diversa da quella prevista al comma 1 del presente articolo.
4. Ai ricercatori di tipo a) o b) non può essere affidata attività didattica frontale al di fuori di quella prevista dal compito didattico istituzionale.
5. Ai ricercatori di tipo a) o b) che svolgono attività didattica frontale per un numero di ore superiore al livello minimo rispettivo (45 e 30 per i ricercatori tipo a) rispettivamente a tempo pieno e definito, 90 e 60 per i ricercatori tipo b) rispettivamente a tempo pieno e definito), le ore eccedenti il valore minimo svolte nell'ambito dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio piano finanziario ovvero nell'ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell'Art. 1, potrà essere riconosciuto un compenso a valere sui relativi fondi disponibili nel rispetto della normativa di Ateneo.

## **Articolo 6 - Compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il compito didattico istituzionale dei ricercatori di ruolo, per ciascun anno accademico, è pari a:
  - a) non meno di 300 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo pieno;
  - b) non meno di 200 ore complessive per i ricercatori di ruolo in regime di tempo definito.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 l. n. 240 del 2010, ai ricercatori di ruolo possono essere affidati, con il loro consenso, corsi o moduli di insegnamento, dette ore di didattica frontale, le quali non concorrono alla determinazione del compito didattico istituzionale annuo.
3. Ai ricercatori di ruolo a cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento viene attribuito, per l'anno accademico in cui si tengono detti corsi o moduli di insegnamento, il titolo di Professore Aggregato.
4. Le attività svolte dai ricercatori ai fini delle verifiche dell'apprendimento, in relazione ai corsi o moduli di insegnamento ad essi affidati, sono computate nell'ambito del loro compito istituzionale.
5. Ai ricercatori che svolgono il loro compito didattico istituzionale, l'impegno di didattica frontale di cui ai commi precedenti dà luogo a retribuzione aggiuntiva nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; nei casi in cui tale attività sia svolta nell'ambito

dei corsi di master universitari di I e II livello, corsi di perfezionamento, di alta formazione, percorsi formativi per insegnanti e altre figure professionali, con proprio finanziamento, la misura del compenso sarà determinata dal relativo piano finanziario.

6. Ai ricercatori che svolgono il loro compito didattico istituzionale con almeno 120 ore di didattica frontale in qualità di Professore aggregato, potrà essere riconosciuto un compenso per le ore eccedenti, a valere sui fondi disponibili, per le attività di didattica frontale svolte nell'ambito di convenzioni o accordi di cui alla lettera g), comma 1 dell'Art. 2, nel rispetto della normativa di Ateneo.

## **Art 7 Definizione delle ore di didattica frontale**

1. Le ore assegnate nell'ambito della didattica frontale che vanno certificate nel Registro Lezioni" all'interno dell'area riservata della piattaforma ESSE3, vanno imputate come di seguito specificato:
  - a) lezioni frontali: un'ora accademica corrisponde a 45 minuti di lezione;
  - b) attività laboratoriali: un'ora di attività frontale corrisponde a 60 minuti di attività per lo studente e la sua imputazione deve essere coerente con quanto previsto dalla definizione di CFU nel relativo regolamento didattico e comprende le eventuali ripetizioni come previsto all'Art. 2, c. h);
  - c) attività esterne: possono essere registrate, secondo quanto previsto per le attività laboratoriali, solo le ore corrispondenti alle attività di insegnamento, escludendo quelle necessarie agli spostamenti o che non siano comunque riconducibili ad attività di insegnamento frontale;
  - d) attività a distanza sincrona: le ore di lezione svolte in modalità sincrona, ove consentito, corrispondono a quelle analogamente svolte in presenza, per cui, se di tipologia a), l'ora accademica corrisponde a 45 minuti e, se di tipologia b), a 60 minuti;
  - e) attività a distanza asincrona: nel caso di lezioni svolte in modalità asincrona, ove consentito, l'ora accademica potrà essere ridotta fino al valore di 30 minuti, e quindi corrisponderà ad un valore compreso tra 30 e 45 minuti (lezioni audio/video-registrate di durata inferiore ai 30 minuti potranno essere sommate ai fini della computazione dei compiti didattici); tali ore di lezione possono essere computate soltanto nel primo anno di erogazione, mentre si esclude la computazione di lezioni registrate ai fini dei compiti didattici negli anni successivi alla prima pubblicazione.
  - f) attività di e-learning (blended): le ore corrispondenti ad attività di *e-learning*, comunque di tipo laboratoriale o interattivo con gli studenti e quindi corrispondenti ad attività didattica frontale curricolare, comprese all'interno di attività di insegnamento, possono essere computate nella misura prevista per le attività di tipo b) (un'ora corrispondente a 60 minuti); il quantitativo totale di ore assegnate a questo tipo di attività per insegnamento deve essere previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e dipende dalle indicazioni di Ateneo.
2. Le ore eccedenti rispetto a quelle affidate dal Dipartimento per anno accademico, eventualmente svolte (anche come ulteriori ripetizioni), potranno essere computate quale attività didattica integrativa.

## **Articolo 8 - Riduzione dell'attività didattica frontale**

1. Sulla base di quanto previsto dal calendario di Ateneo dell'offerta formativa, i professori e i ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Pro-Rettore vicario, Direttore di Dipartimento hanno diritto di chiedere una limitazione dell'attività didattica frontale. Sull'istanza delibera il Senato Accademico, che, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, definisce l'entità della riduzione.
2. Sulla base di quanto previsto dal calendario di Ateneo dell'offerta formativa, il Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione dell'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo

pieno che ricoprono la carica di Direttore vicario di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Collaboratore o Delegato del Rettore o Delegato del Direttore di Dipartimento; in questi casi l'attività didattica frontale dovrà essere di almeno 84 ore in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta.

3. Il Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza, può autorizzare la riduzione dell'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori a tempo pieno che impartiscano insegnamenti di particolare impegno in ragione dell'elevato numero di studenti iscritti; in questi casi l'attività didattica frontale dovrà essere di almeno 84 ore in corsi di I o II livello di tipologia di base, caratterizzanti e affini e integrativi (cosiddetti TAF A, B e C)\* anche mutuati o condivisi, ma comunque conteggiate una sola volta.

### **Articolo 9 - Autocertificazione e verifica dell'assolvimento del compito didattico istituzionale**

1. I professori e i ricercatori sono tenuti ad autocertificare, per ogni anno accademico, l'adempimento del compito didattico istituzionale previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento. I ricercatori cui sono affidati corsi o moduli di insegnamento sono tenuti ad autocertificare anche tale attività.
2. Il periodo di riferimento del compito didattico è di norma assunto dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Nel caso di svolgimento del compito didattico in un periodo inferiore all'anno (per esempio per assunzioni o altre condizioni intercorse in corso d'anno) sono da certificare le attività proporzionalmente affidate e svolte.
3. L'autocertificazione relativa alle ore di attività didattica frontale è effettuata, entro il 31 luglio di ogni anno, tramite la compilazione della sezione denominata "Registro Lezioni" all'interno dell'area riservata della piattaforma ESSE3. La data e l'orario di svolgimento delle lezioni devono essere congruenti con il calendario didattico ufficiale, salvo variazioni dovute a giustificato motivo. Le ore complessive di didattica frontale affidate dal Dipartimento concorrono per intero al compito didattico istituzionale annualmente svolto.
4. I Direttori di Dipartimento di gestione dei Corsi di Studio, che potranno avvalersi della collaborazione dei relativi Coordinatori, sono responsabili del controllo e della validazione delle autocertificazioni delle ore di didattica frontale. La validazione di tali autocertificazioni avviene con procedura digitale e la mancata validazione sarà automaticamente rilevata.
5. L'autocertificazione dell'assolvimento dei compiti didattici istituzionali avviene annualmente e viene recepita dalla relazione triennale, come disciplinata dal Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240.

### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2021/22.

\*NOTA: si considerano assimilati a corsi di tipologia A, B e C quelli indicati come di tipologia E (esclusivamente per le attività formative inerenti alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera) e R (attività di sede)